

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3789

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAZZAGLIA, TASSI, FINI

Presentata il 23 maggio 1986

Norme concernenti il riconoscimento del servizio prestato da cittadini italiani presso le organizzazioni internazionali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono numerosi i cittadini italiani che prestano servizio quali dipendenti delle organizzazioni internazionali cui fa parte l'Italia, ma che sono stati quasi del tutto ignorati dalla nostra legislazione.

La presente proposta di legge intende porre rimedio a questa lacuna, sia riconoscendo l'attività che questi cittadini hanno svolto all'estero, contribuendo ad aumentare il prestigio del nostro paese, sia riconoscendo loro le qualificazioni e l'esperienza acquisite nelle diverse attività svolte.

I dipendenti statali, autorizzati a svolgere la loro attività presso enti internazionali o Stati esteri, vedono disciplinata la loro posizione giuridica ed economica dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114. Ci sembra doveroso e giusto che anche la posizione giuridica di quei cittadini che — non dipendenti dello Stato — prestano la loro opera negli organismi internazionali,

sia riconosciuta. Problema, questo, che si pone in modo particolare quando detti connazionali rientrano in Patria, una volta esaurito il periodo del loro lavoro all'estero.

È evidente che se il cittadino italiano che lavora negli organismi internazionali fosse tutelato da una adeguata legislazione e se, soprattutto, il suo eventuale inserimento nel mondo del lavoro in Patria fosse agevolato, ci sarebbe, senz'altro, nei giovani una maggiore disponibilità a prestare servizio presso le organizzazioni internazionali, e si aumenterebbe quindi la presenza dell'Italia, il che potrebbe portare, anche se non a breve termine, concreti vantaggi al nostro Paese.

Inoltre si creerebbero nuovi posti di lavoro, disponibili a rotazione, dando la possibilità ai giovani con aspirazioni internazionaliste di fare esperienza all'estero.

Non sono molti gli italiani che si avvia-
no a prestare i loro servizi nelle orga-
nizzazioni internazionali, ma ciò è dovuto
probabilmente al fatto che coloro i quali
ne avrebbero le possibilità, le occasioni, i
titoli e le capacità, si rendono conto che
al momento del loro inevitabile rientro in
Italia si troverebbero in difficoltà per re-
perire un posto di lavoro. Difficoltà
enorme già per i giovani che vivono in
Italia e che seguono costantemente le
possibilità che il mondo del lavoro offre,
difficoltà insormontabile per coloro che
vivono e lavorano all'estero e che quindi
non hanno le possibilità di controllare le
varie offerte del mercato.

Se questi cittadini si sentissero tute-
lati da una legge che agevolasse loro il
reinserimento nel mondo del lavoro, cer-
tamente le candidature a prestare attività
all'estero sarebbero più numerose.

Per contro, l'inserimento di personale
con esperienza a livello internazionale
nella pubblica amministrazione porterebbe
non pochi vantaggi.

Altri paesi europei, come la Francia,
hanno già risolto questo problema con
alcune leggi emanate nel 1984, nelle quali
è riconosciuto il lavoro svolto dai loro
cittadini presso le organizzazioni interna-
zionali ammettendoli, con particolari faci-
litazioni, ai concorsi pubblici.

La nostra proposta di legge intende
risolvere il problema anche in Italia,
dando la possibilità a coloro i quali rien-
trano in Italia, dopo un periodo di quat-
tro anni di lavoro presso organizzazioni
internazionali, di partecipare ai concorsi

indetti dalla pubblica amministrazione,
alle stesse condizioni degli altri concor-
renti, ma con alcuni benefici.

In primo luogo si è escluso il limite
di età che solitamente è fissato a 35
anni; in secondo luogo ci è sembrato op-
portuno riservare a questi concorrenti il 3
per cento dei posti. Infine, ammessi nei
ruoli essi godranno una anzianità di ser-
vizio maggiore degli anni passati all'e-
stero.

Con queste scelte, si è preferito faci-
litare la partecipazione ai concorsi piutto-
sto che prevedere un inserimento automa-
tico nei ruoli con il semplice riconosci-
mento degli anni del lavoro prestato all'e-
stero, per non sovvertire criteri ed orga-
nici della pubblica amministrazione.

La copertura finanziaria non comporta
gravi oneri per lo Stato poiché gli inte-
ressati provvederanno direttamente a ri-
scattare gli anni di servizio prestati all'e-
stero versando i contributi previdenziali
ed assicurativi agli enti competenti. Dal-
l'altro lato gli oneri per la maggiore an-
zianità sono veramente trascurabili e am-
piamente ricompensati dal bagaglio cultu-
rale e di esperienza che questo personale
porterebbe nella nostra amministrazione.

Non dobbiamo neppure dimenticare
che l'inserimento nei ruoli di personale
qualificato da un lavoro all'estero po-
trebbe essere un passo avanti verso
l'auspicata riforma della pubblica ammi-
nistrazione.

Ausplicando che questa proposta venga
al più presto approvata chiediamo il con-
senso degli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il servizio prestato da cittadini italiani presso Organizzazioni internazionali di cui fa parte l'Italia è equiparato al servizio presso le pubbliche amministrazioni italiane.

ART. 2.

1. I cittadini italiani che hanno prestato servizio per almeno quattro anni presso le organizzazioni di cui all'articolo 1 possono partecipare ai concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche italiane alle stesse condizioni previste per gli altri concorrenti con esclusione del limite di età.

2. Ai predetti concorrenti è riservato un terzo dei posti messi a concorso.

ART. 3.

1. I cittadini che hanno prestato servizio presso le organizzazioni di cui all'articolo 1, assunti nella pubblica amministrazione, conservano, agli effetti della progressione economica, l'anzianità di servizio maturata presso le organizzazioni internazionali e possono riscattare i corrispondenti anni di servizio, versando agli enti competenti i relativi contributi ai fini della indennità di buonuscita e del trattamento di quiescenza.